

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PIAZZA

## Art. 1

### Disciplina del servizio

1. L'esercizio del servizio di piazza (taxi) è soggetto alla vigilanza dell'Amministrazione comunale in conformità:
  - a) al dpr. n. 616/77;
  - b) al d.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione;
  - c) alla l. n. 21/92;
  - d) alla l.r. del Lazio n. 58/93;
  - e) al d.lgs. n. 267/00;
  - f) alle disposizioni del presente Regolamento.

## Art. 2

### Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e propriamente il servizio Taxi.
2. Il servizio Taxi provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Lo stazionamento dei mezzi autorizzati all'esercizio di tale servizio avviene nelle apposite aree di sosta previste dall'Autorità comunale.
3. All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria.

## Art. 3

### Determinazione del numero di licenze

1. Il numero delle licenze assentibili per l'esercizio del servizio di piazza è determinato in numero di 3 di cui 1 attrezzata per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità.
2. Ad ogni autovettura sono assegnati un numero d'ordine corrispondente al numero della licenza ed una targa con la scritta "servizio pubblico".
3. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.

## Art. 4

### Commissione Comunale Consultiva

1. Il responsabile del Servizio istituisce la Commissione Comunale Consultiva, che opera in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del Regolamento, composta dal responsabile del settore o da un suo sostituto, che la presiede, dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo sostituto, da un rappresentante delle associazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale, da un rappresentante delle associazioni degli utenti e da un impiegato comunale facente funzioni di segretario.
2. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante nell'ambito delle competenze definite al comma precedente.
3. Di ogni seduta della Commissione verrà redatto dal segretario apposito verbale.

## Art. 5

### Modalità di rilascio delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di piazza sono rilasciate, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata nelle forme di cui all'articolo 14 del Regolamento. La licenza è riferita al singolo veicolo.
2. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Ai fini della valutazione delle richieste di assegnazione delle licenze e della compilazione della relativa graduatoria, sarà costituita, dal responsabile del Servizio, una Commissione di Concorso composta da esperti del settore.
4. Eventuali titoli di preferenza e la composizione della Commissione saranno previsti dal bando stesso.
5. Costituisce, comunque, titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

## Art. 6

### Domanda per il rilascio delle licenze

1. La domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle licenze per l'esercizio del servizio di piazza, deve essere indirizzata al Sindaco secondo le modalità ed i termini previsti dal bando pubblico e dovrà indicare generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. In tale domanda il singolo richiedente dovrà dichiarare, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, la sussistenza dei sotto elencati requisiti soggettivi:
  - a) Iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per servizio di piazza;
  - b) Non aver trasferito altra licenza di esercizio del servizio taxi nei cinque anni precedenti la data del bando di concorso;
  - c) Non essere titolare di licenza taxi o di NCC, rilasciata anche da altro Comune
  - d) La disponibilità del mezzo da adibire al servizio di piazza;
  - e) Eventuali titoli di preferenza o di precedenza.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 2000, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio delle licenze.

#### Art. 7

##### Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di piazza (taxi) debbono rispondere a tali caratteristiche:
  - a) Essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un massimo di nove posti, compreso quello del conducente;
  - b) Essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre le emissioni di gas inquinanti;
  - c) Avere la possibilità di caricare eventuali bagagli degli utenti trasportati e contenere una sedia a rotelle ripiegata nel caso di trasporto di persone fisicamente disabili.
  - d) Essere munite di tassametro omologato per l'indicazione del corrispettivo da pagare e debbono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

#### Art. 8

##### Verifiche delle autovetture

1. Prima della loro ammissione in servizio - a seguito di assegnazione della licenza - le autovetture sono sottoposte a verifica da parte della Commissione Consultiva di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Le autovetture sono soggette a verifica annuale e comunque a discrezione della competente Autorità comunale. Le verifiche non possono prevedere accertamenti di carattere tecnico, per i quali è competente l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

#### Art. 9

##### Comunicazioni all'utenza

1. All'interno di ogni autovettura adibita al servizio di taxi dovrà essere esposto in maniera visibile all'utenza la licenza rilasciata dal Comune, copia del presente Regolamento e la tabella tariffaria.

#### Art. 10

##### Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione anche solo temporanea dell'autovettura destinata all'esercizio del servizio di piazza, deve essere comunicata al responsabile del servizio ed alla Commissione Consultiva.
2. La sostituzione definitiva dell'autovettura potrà avvenire con altra autovettura dotata quanto meno delle caratteristiche possedute dalla precedente.
3. A seguito dell'accertamento, da parte della Commissione Consultiva, delle caratteristiche della nuova autovettura, il responsabile del Servizio provvederà ad apporre, a margine della licenza, apposita annotazione necessaria per l'individuazione del nuovo mezzo.

#### Art. 11

##### Tariffa del servizio

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta dell'utente dietro pagamento di un corrispettivo calcolato, con tassametro omologato, sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta comunale.

#### Art. 12

##### Tassametro

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
  - a). funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
  - b). essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
  - c). indicare l'esatto importo in euro.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
  - a). essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente;
  - b). indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. È vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

#### Art. 13

##### Inizio del servizio

1. Ottenuto il rilascio della licenza il titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro 120 giorni. Il responsabile del servizio ha facoltà di concedere una proroga di 60 giorni solo per gravi e giustificati motivi.
2. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

#### Art. 14

##### Figure giuridiche

1. I titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di piazza possono:
  - a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
  - b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
2. Nei casi di cui al precedente comma, è possibile – da parte del titolare – conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso immediatamente in caso di decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso, invece, la licenza non potrà essere ritrasferita al conferente se non dopo che sia trascorso un anno dal recesso stesso.

Art. 15  
Trasferibilità della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio di piazza può essere trasferita – su richiesta del titolare – ad altra persona in possesso dei requisiti soggettivi, ai sensi di quanto previsto in merito dalla legislazione vigente in materia.
2. La richiesta di trasferimento deve essere comunicata al responsabile del Servizio ed alla Commissione Consultiva, la quale verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo al trasferente ed al trasferito, esprime un parere in merito.
3. L'assegnazione, al nuovo soggetto, della licenza trasferita, è determinata dal responsabile del servizio.
4. Al titolare che ha trasferito la licenza non può esserne rilasciata altra per concorso pubblico, nè trasferita altra, se non dopo cinque anni dalla data del trasferimento della sua licenza.
5. Il nuovo titolare della licenza sarà soggetto alla disciplina dell'esercizio del servizio di piazza prevista dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente in materia.

Art. 16  
Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza, nell'esercizio del servizio, possono avvalersi della collaborazione dei familiari, semprechè iscritti nel ruolo provinciale e conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del c.c..
2. E' altresì possibile servirsi dell'ausilio di collaboratori in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza stessa ovvero di sostituto del dipendente. In questi casi la sostituzione è possibile solamente per un tempo definito e/o un viaggio determinato.
3. Nei casi previsti ai commi precedenti, è fatto obbligo al titolare della licenza comunicare, al competente servizio dell'Amministrazione comunale ed alla Commissione Consultiva, l'elenco dei collaboratori e dei sostituti alla guida in possesso del requisito indispensabile di iscrizione al ruolo.

Obblighi e divieti del titolare della licenza

1. Fermi restando gli obblighi di esercizio o di comunicazione all'Autorità comunale, di cui ai precedenti articoli 10, 12, 13, 15 e 16, al titolare della licenza comunale di esercizio del servizio di piazza, fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:
  - a) Curare la regolarità del servizio, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente in materia, provvedendo a comunicare all'Amministrazione comunale ogni interruzione del servizio ed il relativo periodo;
  - b) Consentire le ispezioni ed i controlli sulle autovetture che l'Autorità Comunale riterrà necessari;
  - c) Stazionare le autovetture adibite al servizio unicamente nelle aree pubbliche all'uopo identificate dall'Autorità comunale;
  - d) Prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio partendo dal territorio del Comune.
2. A carico del titolare della licenza sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:
  - a) Esercitare l'attività mediante persone che non siano lo stesso titolare, i suoi collaboratori, dipendenti o sostituti;
  - b) Adibire l'autovettura autorizzata per il servizio, all'esercizio di servizi di trasporto di persona ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

## Art. 18

### Norme di comportamento a carico dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture in servizio di piazza, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e mantenere un atteggiamento decoroso. In particolare si ha l'obbligo di:
  - a) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura e di depositare entro le ventiquattro ore successive presso l'ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione ai proprietari;
  - b) curare il perfetto funzionamento dell'autovettura al fine del regolare espletamento del servizio;
2. Sono altresì stabiliti i seguenti specifici divieti:
  - a) Far salire sull'autovettura persone estranee, anche durante i periodi di sosta;
  - b) Portare animali propri nell'autovettura;
  - c) Deviare, di propria iniziativa e comunque salvo cause di forza maggiore, dal percorso stabilito;

## Art. 19

### Sospensione della corsa

1. Qualora per avaria dell'autovettura o per altre cause di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione del mezzo, gli utenti hanno diritto di abbandonare l'autovettura rinunciando alla corsa, pagando solo l'importo corrispondente al tragitto effettuato e regolarmente accertato dal tassametro.

## Art. 20

### Sanzioni

In caso di violazione di legge ed del presente regolamento viene applicata la sanzione di cui all'articolo 86 del D.Lgs. n. 285 del 1992 e dell'articolo 4 della L.R. del Lazio n. 58 del 1993.

## Art. 21

### Vidimazione e decadenza dell'autorizzazione

E' dichiarata la decadenza della licenza nel caso in cui l'Ufficio competente accerti la mancanza dei requisiti stessi richiesti dalla legge per l'esercizio del servizio. La decadenza è altresì dichiarata:

1. Per morte del titolare dell'autorizzazione, semprechè non si verificano le fattispecie previste dalla legislazione in materia per il trasferimento dell'autorizzazione agli eredi od a terze persone designate dagli eredi stessi ed in possesso del requisito di iscrizione a ruolo;
2. Per rinuncia esplicita del titolare.

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad effettuare la vidimazione triennale della licenza.

Tale vidimazione è subordinata all'accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

## Art. 22

### Attività di vigilanza e controllo

1. Spetta ai competenti organi comunali vigilare affinché l'esercizio del servizio di taxi si svolga in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 23  
Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia.